CAMERA DEI DEPUTATI N. 3805

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BERGAMO

Norme per la tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed archeologico del comune di Tortora

Presentata il 3 giugno 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La città di Tortora in provincia di Cosenza, situata all'estremo nord del Tirreno Calabrese e confinante con la Lucania, pare sorse sulle rovine dell'antica Blanda, città di origine greca.

Il centro medievale, arroccato su uno sperone roccioso, è molto ricco di opere di grande valore storico e architettonico: infatti opere come il Palazzo Feudale, risalente al seicento, il Palazzo Lomonaco-Melazzi che ospitò nel 1860 Giuseppe Garibaldi, sono di grande interesse architettonico. Nella Chiesa Matrice, sempre del seicento, dedicata a S. Pietro Apostolo, anch'essa di notevole interesse storico e culturale, sono conservati degli stupendi affreschi ed un sarcofago marmoreo del III secolo d.C.

Vi è anche una Chiesa con adiacente il Monastero del cinquecento di S. Francesco, in cui sono custoditi dei dipinti di Mattia Preti e dei pannelli, risalenti questi al seicento, realizzati ad olio su tela ed attribuibili a S. Solimena. La Chiesa del Purgatorio, costruita in epoca medioevale, ha il portale d'ingresso riferibile all'arte basiliana calabrese.

Nell'era moderna, non essendo più necessaria la difesa delle popolazioni del centro storico sulle alture per contrastare le invasioni dal mare, le genti man mano si sono riversate a valle, realizzando il borgo marinaro che attrae oggi un notevole flusso turistico balneare. Vi è stato, nel recente passato, un discreto intervento per frenare il degrado delle strutture delle chiese e dei palazzi del centro storico, ma non è stato sufficiente, per cui è indispensabile un ulteriore sforzo sotto forma di un contributo straordinario per Tortora finalizzato a salvaguardare i suoi tesori.

Oltre a ciò è importante considerare alcuni rinvenimenti di straordinario inte-

resse archeologico che fanno di questo territorio un riferimento certo per la storia del popolamento dell'Italia meridionale nell'antichità. Un ricco giacimento dell'era paleolitica testimonia il passaggio di antiche comunità fin dalla preistoria. Queste scoperte, avvenute di recente per puro caso, sono state oggetto di interventi della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, della regione e degli enti locali, che hanno consentito di scoprire un centro fortificato del IV e III secolo a.C. Altri reperti di inestimabile valore hanno permesso di ipotizzare che l'area era frequentata già nell'età arcaica nel VI e V secolo a.C. Si è così potuto apprendere che in quell'epoca le popolazioni locali intrattenevano relazioni con i mercanti greci che allora approdavano nella costa calabrese alla ricerca di rapporti commerciali e politici.

All'era arcaica succede l'epoca lucana e quindi quella romana per cui è stato portato alla luce un grande patrimonio: è facilmente immaginabile quanta ricchezza aspetta di essere scoperta per offrirla allo studio del passato e per integrare le nostre conoscenze. Il grande interesse ha suscitato un enorme entusiasmo nella popolazione di Tortora ed alcuni cultori dell'arte hanno predisposto un progetto denominato « Parco archeologico » dove vengono delineati una serie di interventi e di opere finalizzate alla protezione dell'area interessata dalle aggressioni esterne e ad inquadrare un razionale coordinamento fra le varie attività di promozione didattica e di programmi di attrazione turistica che sono indispensabili per dare il giusto risalto a questo ricco territorio.

A tal fine, l'articolo 1 della presente proposta di legge qualifica gli interventi di recupero del patrimonio artistico, culturale ed archeologico di Tortora come obiettivo essenziale dello Stato (comma 1) e, in relazione a ciò, prevede l'istituzione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un'apposita commissione di esperti.

L'articolo 2 esplicita le funzioni della commissione. In particolare, è affidato alla commissione il compito di esaminare ed approvare il piano esecutivo degli interventi da compiere (comma 1). Sono altresì previste forme di informazione (comma 3). Il comma 4 dello stesso articolo fissa il termine di durata della commissione.

L'articolo 3 dispone la spesa occorrente per il triennio 1997-1999.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Commissione di coordinamento per il recupero e la salvaguardia del borgo antico di Tortora).

1. Gli interventi di recupero e salvaguardia del patrimonio storico, artistico, culturale ed archeologico del comune di Tortora costituiscono obiettivo essenziale dello Stato.

2. In relazione agli interventi di cui al comma 1, è istituita, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione di coordinamento, composta da undici esperti, individuati tra soggetti di alta qualificazione scientifica. Alla nomina della commissione si provvede con decreto del presidente della giunta della regione Calabria, sentiti la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, il comune di Tortora e la provincia di Cosenza.

3. La commissione, nella prima seduta, elegge nel proprio seno il suo presidente.

ART. 2.

(Procedure).

1. Le proposte degli interventi, presentati dagli enti locali interessati e dalle competenti soprintendenze, sono esaminate dalla commissione di cui all'articolo 1, che approva il piano delle iniziative da realizzare.

2. Per l'attuazione degli interventi, approvati con il piano di cui al comma 1, non sono necessari, in deroga alla normativa urbanistica vigente, ulteriori pareri, autorizzazioni o concessioni.

3. Ogni sei mesi la commissione presenta una relazione sulla attività svolta al Ministro per i beni culturali e ambientali, che ne cura la trasmissione al Parlamento.

4. La commissione di cui all'articolo 1 resta in carica per il triennio 1997-1999.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per il triennio 1997-1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.